



ALLEGATO N. 4 AL VERBALE DEL CONSEI GENERAL N. 26 DEL 30 GENNAIO 2014
ENJONTA N. 4 AL VERBAL DEL CONSEI GENERAL N. 26 DAI 30 DE JENÉ DEL 2014

SCHEMA DELLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FRA GLI ENTI LOCALI DELLA VAL DI FASSA
DEI SERVIZI TELEMATICI, INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE (STIC)

L'anno 2013, il giorno xxx del mese di xxx, nella sede del Comun general de Fascia in Strada di Pré de Gejja, n. 2 a Pozza di Fassa (Trento),

tra

1. il COMUN GENERAL DE FASCIA (C.F. 91016380221), in persona della prof.ssa CRISTINA DONEI, Procuradora e legale rappresentante dell'Ente, nella cui sede è domiciliata e che interviene nel presente atto in base alla deliberazione N. ____-2013 del _____ 2013 del Consei General;
2. il COMUNE DI MOENA (C.F. 00152150223), in persona del rag. RICCARDO FRANCESCHETTI, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Moena e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ 2013;
3. il COMUNE DI SORAGA (C.F. 00334870227), in persona del rag. ROBERTO PELLEGRINI, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Soraga e che interviene in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ 2012;
4. il COMUNE DI VIGO DI FASSA (C.F. 82002730222), in persona del dott. FRANCO LORENZ, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Vigo di Fassa e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ 2013;
5. il COMUNE DI POZZA DI FASSA (C.F. 82000950228), in persona del dott. TULLIO DELLAGIACOMA, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Pozza di Fassa, il quale interviene in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ 2013;
6. il COMUNE DI MAZZIN (C.F. 82000750222), in persona del sig. FAUSTO CASTELNUOVO, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di MAZZIN e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ 2013;
7. il COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA (C.F. 82000230225), in persona del geom. RENZO VALENTINI, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Campitello di Fassa e che interviene in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ 2013;
8. il COMUNE DI CANAZEI (C.F. 00374450229), in persona del geom. MARIANO CLOCH, Sindaco e suo legale rappresentante, domiciliato per la carica nel Municipio di Canazei e che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ 2013;

premessò che:

- il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012", siglato il 28 ottobre 2011 tra la Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) ed il Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.), afferma che *"nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l'attuazione della legge di riforma istituzionale e a tal fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali"*;
- l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ("Legge finanziaria provinciale 2011"), introdotto con l'art. 4 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 ("Legge finanziaria provinciale 2012"), confermando analoga

- previsione del suddetto Protocollo d'intesa, ha imposto ai comuni ed alle unioni di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti l'obbligo di gestire in forma associata, mediante le comunità di appartenenza o mediante accordi tra più comunità, i compiti, le attività e le funzioni amministrative connessi ai seguenti servizi: entrate e tributi; informatica; contratti e appalti di lavori, servizi e forniture;
- il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013", siglato in data 30 ottobre 2012, e gli artt. 5 e 30 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 ("Legge finanziaria provinciale 2013"), hanno poi stabilito che la gestione in forma associata degli anzidetti servizi comunali dovesse venire avviata a partire dall'1 luglio 2013;
 - in esecuzione a quanto prevedeva la "Legge finanziaria per il 2012", con la deliberazione n. 1449 del 6 luglio 2012 la Giunta provinciale di Trento, previa intesa col C.A.L., ha individuato i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di gestione associata, tenendo conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio, ed ha indicato i termini ed i contenuti fondamentali delle convenzioni che gli enti interessati avrebbero dovuto approvare – secondo quanto stabilisce l'art. 59 del T.U. LL.RR. Approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L – per disciplinare i rapporti giuridici e finanziari che sorgono fra gli stessi in ordine alla gestione obbligatoria in forma associata dei servizi dianzi menzionati;
 - successivamente, la P.A.T. ed il Consorzio dei Comuni Trentini (C.C.T.) hanno predisposto uno "schema tipo" di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi; tale "schema-tipo" – che, appunto in quanto tale, può essere nondimeno modificato ed integrato per adeguarlo alle specifiche esigenze locali ed alle peculiarità delle diverse realtà territoriali del Trentino – prevede, in sintesi, che:
 - i comuni mantengano la titolarità dei servizi pubblici da erogare in forma associata, mentre le comunità avranno soltanto il compito di "gestire" le relative funzioni, salvaguardando con ciò l'identità delle collettività locali e garantendo, al contempo, pari opportunità e livelli minimi di servizio per tutti i cittadini;
 - il ruolo delle comunità è pertanto quello di coordinare e supportare i comuni nell'erogazione dei servizi di cui questi sono e rimangono titolari, avvalendosi in particolare delle risorse umane già esistenti sul territorio, valorizzandone le competenze e la specializzazione, senza duplicazioni né sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità;
 - nell'organizzazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata, venga attribuito un ruolo specifico di programmazione ad un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità, così da garantire adeguata rappresentatività agli enti locali interessati: tale organismo, nel caso della Val di Fassa, è rappresentato dal Consei di Ombolc, che è previsto dallo statuto del Comun general de Fascia (C.g.F.) e che, in fase di prima applicazione dello statuto, ossia nei primi cinque anni di attività dell'Ente, funge anche da Conferenza dei Sindaci e da organo esecutivo (giunta) dell'Ente;
 - venga individuato un funzionario "responsabile dei servizi associati", dotato di specifiche competenze gestionali e delle conseguenti responsabilità, il quale dovrà assicurare il coordinamento di tutte le attività e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nell'erogazione dei servizi in forma associata;
 - gli enti locali della Val di Fassa hanno già avviato in passato positive esperienze di cooperazione e di collaborazione per la gestione associata di altri servizi e/o settori di attività, avvalendosi sempre dell'Ente rappresentativo di valle, al quale hanno delegato compiti e funzioni e trasferito le risorse finanziarie occorrenti; ora convergono sulla necessità di avviare una gestione congiunta anche dei "*Servizi Telematici, Informatici e della Comunicazione (STIC)*" non soltanto per ottemperare ad un preciso obbligo normativo, ma soprattutto per migliorare e qualificare le competenze e le prestazioni professionali degli addetti a tali servizi nei vari enti, per uniformare le procedure ed i sistemi informatici, per ottimizzare i costi, ridurre le spese ed ottenere dai fornitori condizioni più favorevoli, così da rendere i servizi in questione più efficienti e maggiormente accessibili per le imprese ed i cittadini, perseguendo con ciò la trasparenza dell'azione amministrativa e favorendo la partecipazione democratica all'attività della pubblica amministrazione, anche per attuare concretamente l'articolo 4 dello statuto del C.g.F., approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1;
 - il C.g.F. aveva costituito già all'inizio del 2012 un apposito "gruppo di lavoro" col compito di esaminare le possibili forme organizzative per gestire in maniera associata i servizi ccdd. "*I.C.T. (Information and Communication Technologies)*" in Val di Fassa e per verificare i vari aspetti da esse sottesi e gli effetti che ne possono derivare;
 - i rappresentanti politico-amministrativi ed i funzionari del C.g.F. e dei 7 Comuni che ne fanno parte si sono quindi incontrati più volte per esaminare le varie ipotesi emerse e per elaborare lo schema della convenzione che dovrà disciplinare la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di servizi telematici, informatici e della comunicazione (STIC) ed i rapporti fra gli enti locali che aderiscono al progetto, tenendo conto bensì delle indicazioni fornite dalla Giunta provinciale di Trento con la suddetta deliberazione n. 1449 del 6.7.2012 e dello schema-tipo di convenzione predisposto in

via generale dalla P.A.T. e dal C.C.T., ma apportandovi anche quelle modificazioni, quelle integrazioni e quegli aggiustamenti ritenuti necessari per adeguare la convenzione – come dianzi precisato – alle effettive esigenze degli enti locali della Val di Fassa ed alle peculiari caratteristiche organizzative e logistiche del territorio e del Comun general de Fascia, avvalendosi a tal fine della facoltà riconosciuta ai Comuni ladini di Fassa dall'art. 57, comma 2, del T.U.LL.RR. approvato col D.P.Reg. n. 3/L del 2005 già citato in precedenza;

- lo schema di questa convenzione è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali provinciali FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL Settore Enti Locali con lettera prot. n. 4624-8.3 del 14 novembre 2013, chiedendo che fornissero il loro parere al riguardo entro la fine del mese di novembre 2013, ed entro tale data ha risposto la Funzione Pubblica CGIL con e-mail del 26 novembre 2013 (registrata al n. prot. 4818-8.3 del 27.11.2013), comunicando di non rilevare particolari problematiche in merito alla convenzione proposta;
- il progetto e lo schema di convenzione sono stati quindi approvati dai Consigli di Ombolc del C.g.F. con la deliberazione N. 120/2013 del 3 dicembre 2013 e poi trasmessi ai 7 Comuni di Fassa, i quali li hanno approvati, così come il Consigli General del C.g.F., per quanto di rispettiva competenza, con le deliberazioni citate nella parte iniziale di questa convenzione;

tutto ciò premesso e considerato, le parti dianzi indicate convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE

ARTICOLO 1 - Valore della premessa.

1. La premessa è parte integrante di questa convenzione e, insieme con gli atti in essa citati, vale anche ai fini della sua interpretazione.

ARTICOLO 2 – Oggetto della convenzione.

1. I Comuni della Val di Fassa dianzi elencati ed il Comun general de Fascia stipulano la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del T.U.LL.RR. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L per disciplinare i rapporti che sorgono fra loro a seguito della decisione di gestire unitariamente, in forma associata e coordinata, i compiti e le attività connessi ai "*Servizi Telematici, Informatici e della Comunicazione (STIC)*", come prevedono l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i. e gli altri atti citati in premessa.

2. La gestione associata assume la denominazione di «*Gestione associata dei Servizi Telematici, Informatici e della Comunicazione (STIC) degli enti locali della Val di Fassa*».

3. Il C.g.F. è l'ente capofila dei servizi associati ai fini organizzativi, gestionali e contabili e, come tale, provvede principalmente:

- ad organizzare i STIC anche per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dall'organo di governo previsto dal successivo articolo 7;
- a gestire i servizi mediante un ufficio centrale costituito da personale dipendente dello stesso C.g.F., oltre che da quello messo eventualmente a disposizione dai Comuni secondo le previsioni del successivo articolo 5, avvalendosi altresì del supporto della sua struttura amministrativa ed utilizzando beni, attrezzature ed apparecchiature di sua proprietà;
- ad adottare gli atti e i provvedimenti di sua competenza, ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto di gestione associata dei STIC che verranno definiti dall'organo di governo nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo successivo.

4. Il C.g.F. è il solo referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) per quanto riguarda l'assegnazione e l'erogazione di eventuali incentivi finanziari e per i successivi controlli, oltre che per il recupero dei finanziamenti erogati nei casi di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata dei STIC disciplinati da questa convenzione.

ARTICOLO 3 – Finalità del progetto.

1. L'organizzazione associata dei STIC privilegia modelli di gestione a rete che possono coinvolgere le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale ed avvalersi degli strumenti di sistema che già operano in ambito provinciale.

2. La gestione in forma associata è finalizzata a conseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza

nelle attività e nelle funzioni amministrative attinenti ai STIC, e più in particolare:

- a riorganizzare ed a migliorare tali servizi negli enti locali della Val di Fassa;
- a fornire supporto tecnico, operativo e funzionale agli enti convenzionati allo scopo di garantire un'adeguata copertura dei servizi anche a quelli che non dispongono di specifiche professionalità interne;
- a valorizzare, migliorare e qualificare le competenze e la professionalità del personale coinvolto;
- a realizzare economie di scala nell'approvvigionamento dei beni e dei servizi, valorizzando gli investimenti già effettuati in passato ed utilizzando al meglio le risorse disponibili (efficienza gestionale) ed ottenendo maggiore potere contrattuale verso il mercato (economicità);
- ad attuare una gestione integrata dei servizi mediante opportune sinergie per ottimizzare le competenze e le risorse disponibili, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità, in maniera da svolgere con efficienza i compiti, le funzioni e le attività e da ridurre i relativi costi;
- a migliorare ed a modernizzare i STIC, stimolando al massimo l'innovazione tecnologica;
- a standardizzare e ad uniformare le strumentazioni/soluzioni STIC-ICT per aumentare la capacità di cooperare fra tutti gli operatori presenti sul territorio provinciale;
- a costruire un sistema informativo unitario che possa valorizzare le autonomie locali della Val di Fassa ed elevare la qualità dei STIC offerti all'esterno, ai cittadini ed alle imprese, realizzando con ciò la massima trasparenza dell'azione amministrativa e favorendo la partecipazione democratica all'attività della pubblica amministrazione.

3. Nella prima fase di avvio del progetto, il C.g.F. capofila ed i Comuni convenzionati si impegnano ad analizzare ed a verificare, anche avvalendosi delle società di sistema che operano in ambito provinciale o delle prestazioni professionali di collaboratori esterni con competenze specifiche, le apparecchiature, i sistemi, gli applicativi, le procedure ed i comportamenti attualmente in uso presso ciascuno di essi ed assumono come obiettivo prioritario la graduale e progressiva integrazione dei servizi contemplati da questa convenzione nella prospettiva di adottare regole uniformi e metodologie di lavoro omogenee entro il 31 dicembre 2015.

ARTICOLO 4 - Modalità e contenuti della gestione associata dei STIC in Val di Fassa.

1. La gestione associata dei STIC (ICT) in Val di Fassa ha sede presso il Comune general de Fascia che, quale "ente capofila", provvede alla sistemazione logistica del servizio e cura principalmente le seguenti attività:

- a) la pianificazione e la programmazione dei servizi, anche sulla base delle informazioni raccolte presso i Comuni e delle esigenze da questi espresse;
- b) il supporto all'approvvigionamento oppure la gestione diretta delle procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi, comprese le relazioni coi fornitori di beni e servizi, con particolare attenzione all'introduzione di modalità innovative nella comunicazione (tecnologie VOIP) ed all'impiego di applicativi gestionali che non richiedano il pagamento di canoni di licenza ("*open source*");
- c) interventi per piccole riparazioni delle apparecchiature *hardware* e per l'aggiornamento dei *software* in dotazione agli enti associati;
- d) il supporto e la consulenza tecnica di base ai Comuni, sia per la risoluzione di problematiche e criticità nelle soluzioni applicative e nelle tecnologiche adottate, sia nel monitoraggio e nel controllo dei servizi erogati, sia nelle iniziative di formazione specialistica in materia, sia in funzione degli adempimenti normativi in materia di riservatezza dei dati trattati e di sicurezza dei sistemi informatici;
- e) la realizzazione di siti WEB e la gestione di *server* Internet e di posta elettronica;
- f) la definizione dei progetti di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi;
- g) eventuali ulteriori attività individuate nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'organo di governo di cui al successivo articolo 7.

2. Rimane in capo ai Comuni l'onere di individuare i rispettivi fabbisogni in ambito STIC (ICT); onde consentire agli organi ed al personale preposti alla gestione associata un'adeguata programmazione delle attività, i Comuni convenzionati sono tenuti a comunicare in tempo utile all'ente capofila, con modalità da concordare preventivamente, i fabbisogni di approvvigionamento di beni e servizi.

3. Il C.g.F., ente capofila, opera in costante e stretto collegamento con "*Informatica Trentina S.p.A.*", società di sistema che opera in ambito provinciale e con la quale potrà sottoscrivere - in attuazione all'accordo di *governance* con essa stipulato ancora dal soppresso Comprensorio Ladino di Fassa in base alla deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2010 della Giunta comprensoriale ed in conformità a quanto prevede il precedente articolo 3 - apposite intese od accordi specifici diretti a migliorare e rendere più efficienti i servizi qui disciplinati.

4. Per tutto ciò che non fosse espressamente disciplinato da questa convenzione né definito dai Consigli di Ombolc del C.g.F. quale organo di governo secondo il successivo articolo 7, i servizi, le attività e le funzioni

gestiti in forma associata seguono le regole, le modalità ed i criteri organizzativi proprie del C.g.F., ente capofila.

ARTICOLO 5 – Personale addetto all'ufficio centrale della gestione associata.

1. Nella fase iniziale di avvio, l'ufficio centrale addetto alla gestione associata dei STIC è costituito da uno o più dipendenti del C.g.F. con la qualifica di "Collaboratore" di Categoria C-Livello evoluto (CE) o almeno di "Assistente" di Categoria C-Livello base (CB).

2. Il Consei di Ombolc del C.g.F., quale organo di governo della gestione associata, potrà proporre in qualsiasi momento agli organi competenti di modificare, in termini sia qualitativi che quantitativi, la dotazione del personale addetto ai servizi associati, nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

3. Qualora l'organo di governo proponga, nel periodo decennale di vigenza della presente convenzione, di potenziare i STIC gestiti in forma associata per attuare in maniera migliore gli obiettivi del progetto, destinando all'ufficio centrale altro personale ritenuto necessario per la sua maggiore operatività, si potrà procedere, sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, con una delle seguenti modalità:

- mettendo a disposizione della gestione associata dei STIC, in comando per un periodo di tempo determinato, determinate figure professionali già presenti nei Comuni convenzionati e che conservano tuttavia il loro rapporto di lavoro col Comune di provenienza; oppure
- trasferendo determinate figure professionali già presenti nei comuni stessi, mediante mobilità, alle dipendenze del C.g.F., che avrà l'obbligo di assegnarli alla gestione dei STIC in forma associata; oppure ancora
- provvedendo direttamente ad assumere alle dipendenze del C.g.F., mediante mobilità o con altre forme di reclutamento consentite dalle norme vigenti, altre figure professionali da destinare alla gestione associata dei STIC.

4. Nel caso di trasferimento di personale dei Comuni alle dipendenze del C.g.F., ente capofila, secondo quanto prevede il secondo alinea del comma precedente, dovranno essere consultate le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello provinciale, restando comunque ferme le procedure stabilite in proposito dalle norme della contrattazione collettiva vigente in materia di personale del Comparto Autonomie Locali in provincia di Trento.

5. Il rapporto di lavoro del personale addetto alla gestione associata permane, in ogni caso, con l'ente di appartenenza e continuerà ad essere disciplinato dalla normativa vigente presso l'ente stesso, che manterrà la competenza per adottare tutti i provvedimenti che riguardano i suoi dipendenti, ma con l'obbligo di consultare il coordinatore responsabile e l'organo di governo di cui ai successivi articoli 6 e 7 per quanto riguarda l'organizzazione generale del lavoro dei dipendenti assegnati alla gestione associata, la concessione di ferie, permessi, congedi, aspettative e simili che comportano un'assenza dal lavoro dei dipendenti, la valutazione della loro attività ai fini dell'attribuzione di elementi accessori della retribuzione connessi alla produttività o di altre specifiche indennità previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro e le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale.

6. Gli oneri relativi al personale comunque impiegato nella gestione dei STIC o destinato ad essa o messo a sua disposizione rientrano fra i costi della gestione associata che dovranno venire ripartiti fra gli enti convenzionati a norma del successivo articolo 9.

7. Gli enti convenzionati devono in ogni caso assicurare che i loro dipendenti che operano in servizi od attività connessi, attinenti od analoghi a quelli oggetto della presente convenzione, ancorché non vengano formalmente assegnati o destinati alla gestione associata, prestino comunque, nel rispetto delle professionalità di ciascuno, la massima collaborazione per garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità ai STIC gestiti in forma associata secondo l'apposito progetto e la presente convenzione.

8. Per tutti gli aspetti che non sono disciplinati espressamente dalla presente convenzione, l'ufficio centrale addetto alla gestione dei servizi in forma associata svolge i suoi compiti e le sue attività secondo i criteri, le regole e le modalità organizzative vigenti per gli uffici ed il personale del C.g.F., ente capofila.

ARTICOLO 6 – Il coordinatore responsabile della gestione associata.

1. Per garantire la necessaria funzionalità dei servizi, il Consei di Ombolc, quale organo di governo secondo l'articolo seguente, individua un dipendente del Comun general de Fascia, ente capofila, quale coordinatore responsabile della gestione associata dei STIC nella fase di avvio e fino a successive diverse decisioni dello stesso organo.

2. Il coordinatore responsabile è il referente per i servizi gestiti in forma associata sia nei rapporti con i Comuni convenzionati, sia nei rapporti coi terzi e verso l'esterno.
3. Il coordinatore responsabile dei STIC (ICT) è dotato, negli ambiti tecnici ed operativi di sua competenza, di autonomia gestionale, organizzativa e decisionale, che esercita nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei criteri e degli indirizzi gestionali definiti dal C.g.F. dal quale dipende.
4. In particolare, il coordinatore responsabile:
 - a) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consei di Ombolc quale organo di governo, al fine di formulare proposte tecniche ed organizzative in ordine allo svolgimento dei servizi gestiti in forma associata;
 - b) propone ogni anno all'approvazione dell'organo di governo un piano o programma di lavoro, corredato col *budget* gestionale e con la proposta di riparto delle spese fra gli enti convenzionati secondo quanto prevede il successivo articolo 9, per indicare le attività da svolgere e le iniziative da attuare, tenendo conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
 - c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, l'entità delle spese sostenute e le economie di scala realizzate;
 - d) propone ogni anno all'organo di governo, per la sua approvazione, il rendiconto finanziario col riparto definitivo delle spese fra gli enti convenzionati secondo i criteri indicati nel successivo articolo 9;
 - e) provvede, nei limiti delle competenze gestionali che gli sono attribuite dall'ordinamento del C.g.F. da cui dipende, all'approvvigionamento dei beni e dei servizi destinati alla gestione associata;
 - f) esprime, secondo quanto prevede il precedente articolo 5, il suo parere obbligatorio circa l'organizzazione generale del lavoro della gestione associata, la concessione di ferie, permessi, congedi, aspettative e simili che comportano un'assenza dal lavoro dei dipendenti addetti alla gestione associata dei STIC e propone le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti stessi;
 - g) esprime la valutazione sul lavoro e sull'attività svolta dai dipendenti addetti alla gestione associata ai fini dell'attribuzione di elementi accessori della retribuzione connessi alla produttività o di altre specifiche indennità previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - h) è responsabile, secondo il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., del trattamento dei dati personali che l'ufficio centrale della gestione associata dei STIC deve acquisire e conservare per le finalità istituzionali legate al progetto ed alla presente convenzione, limitatamente al periodo della sua durata, nonché per l'adozione delle misure di sicurezza delle apparecchiature e dei sistemi informatici impiegati nella gestione associata dei servizi;
 - i) in quanto responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della gestione associata dei STIC, si avvale degli incaricati del trattamento dei dati che sono individuati, ai sensi della normativa contenuta nel "Codice della privacy" approvato col suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., da ogni Comune convenzionato in ragione delle specifiche competenze, per quanto riguarda le attività eventualmente interessate dalla gestione associata dei STIC;
 - j) può individuare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e gestionale, altri dipendenti del C.g.F. o dei Comuni convenzionati, messi a disposizione dell'ufficio centrale della gestione associata, ai quali delegare specifici procedimenti oppure affidare determinati settori di attività.

ARTICOLO 7 - Organo di governo.

1. Organo di governo, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata dei STIC (ICT) degli enti locali della Val di Fassa, è il Consei di Ombolc del Comun general de Fascia, che è previsto dagli articoli 14 e 15 del suo statuto con compiti di indirizzo generale politico, amministrativo e gestionale (ossia appunto di "governo"), che è composto dal Procurador del C.g.F. e dai Sindaci dei 7 Comuni che ne fanno parte e che, nell'assetto organizzativo del C.g.F., funge anche da "conferenza dei Sindaci" e, in base all'art. 26 dello statuto, anche da organo di amministrazione concreta ("giunta esecutiva") nei primi cinque anni di attività dell'Ente.
2. Allorquando il Consei di Ombolc opera nella veste di organo di governo della gestione associata dei STIC (ICT), il Procurador del C.g.F. ed i Sindaci possono tuttavia delegare a farne parte i loro assessori competenti per materia o farsi sostituire da questi, in caso di assenza od impedimento.
3. All'organo di governo competono, in particolare:
 - a) la pianificazione strategica delle attività della gestione associata dei servizi, in funzione della sua ottimizzazione in relazione alle esigenze degli enti convenzionati ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
 - b) l'approvazione del piano o programma di lavoro, corredato dal *budget* gestionale e dalla proposta di riparto delle spese fra gli enti convenzionati secondo il successivo articolo 9, che vengono proposti ogni

- anno dal coordinatore responsabile della gestione associata;
- c) la definizione delle priorità da perseguire con la gestione associata, delle modalità di espletamento dei servizi, in particolare quando si proponga di affidarli a soggetti esterni o di svolgerli avvalendosi di altri enti, società, istituti o simili, nonché dei criteri per l'impiego di eventuali risorse straordinarie destinate ai servizi associati;
 - d) la valutazione periodica, in base ai rapporti forniti dal coordinatore responsabile, sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti;
 - e) l'approvazione del rendiconto finanziario annuale, proposto dal coordinatore responsabile della gestione associata, col riparto definitivo delle spese fra gli enti convenzionati secondo i criteri indicati nel successivo articolo 9;
 - f) la formulazione di proposte per modificare la dotazione del personale assegnato all'ufficio centrale della gestione associata dei STIC o per il suo eventuale potenziamento, come prevede il precedente articolo 5;
 - g) la formulazione, ai competenti organi degli enti locali datori di lavoro, di proposte in vista dell'attribuzione ai dipendenti addetti all'ufficio centrale della gestione associata di elementi retributivi accessori connessi alla produttività o di altre specifiche indennità previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - h) la risoluzione, in via bonaria, delle eventuali controversie tra gli enti convenzionati, come prevede il successivo articolo 10;
 - i) la verifica, con periodicità almeno annuale, circa lo stato di attuazione e l'efficacia della presente convenzione, nonché la formulazione di proposte in ordine ad eventuali modificazioni da apportarvi.
4. L'organo di governo viene convocato dal Procurador del C.G.F. o dal suo sostituto ogni volta che appaia necessario o quando lo richiedano almeno 5 (cinque) dei suoi componenti; la presidenza delle sedute spetta al Procurador del C.g.F. o al suo delegato o sostituto; le sedute sono valide soltanto se sono presenti almeno 6 (sei) dei suoi componenti e l'organo di governo assume le proprie decisioni col voto favorevole del Procurador o del suo sostituto e di almeno 5 (cinque) Sindaci o Assessori delegati che rappresentino la maggioranza della popolazione residente in Val di Fassa.
5. Alle sedute dell'organo di governo partecipa, con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali, il coordinatore responsabile della gestione associata, il quale può eventualmente richiedere l'assistenza anche di altro dipendente del C.g.F. con funzione verbalizzante.
6. Le decisioni assunte, nell'ambito delle sue competenze, dall'organo di governo della gestione associata non hanno diretta efficacia verso l'esterno, ma sono vincolanti per gli enti convenzionati, i quali devono pertanto adottare i provvedimenti di loro competenza che risultano necessari per darvi attuazione.

ARTICOLO 8 - Durata della convenzione.

1. La presente convenzione avrà durata per 10 (dieci) anni a partire dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2023 e, alla scadenza, potrà essere rinnovata per un periodo che verrà stabilito in accordo fra gli enti interessati.
2. Ferme restando le verifiche annuali previste dalla lettera i) del comma 3 del precedente articolo 7, nella fase di prima applicazione fino al termine del 2015 – anno in cui verranno rinnovati gli organi amministrativi degli enti locali di Fassa – questa convenzione verrà attuata in maniera graduale, sperimentale e progressiva, ma comunque nel rispetto di quanto prevedono gli articoli precedenti.
3. La durata della convenzione cesserà prima della scadenza indicata nel comma 1 qualora tutti gli enti sottoscrittori lo decidessero di comune accordo; in questo caso, la cessazione decorrerà dall'1 gennaio dell'anno successivo e gli enti convenzionati dovranno sostenere le spese a loro carico fino alla data in cui lo scioglimento della convenzione avrà effetto.

ARTICOLO 9 - Rapporti finanziari.

1. I costi dei servizi gestiti in forma associata sono a carico degli enti convenzionati che vi fanno fronte:
 - a) utilizzando gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore del Comun general de Fascia, ente capofila, per incentivare e finanziare specificamente la gestione in forma associata dei STIC (servizi ICT), nonché gli eventuali altri incentivi ottenuti a qualunque titolo per la gestione associata, che devono essere portati in detrazione dai costi dei servizi qui previsti;
 - b) con l'impiego di risorse proprie degli enti convenzionati, fra i quali i costi verranno ripartiti secondo i criteri di seguito indicati.

2. Il C.g.F. sostiene direttamente le spese per il suo dipendente individuato quale coordinatore responsabile della gestione associata secondo il precedente articolo 6 e quelle per i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà utilizzate per svolgere le attività, le funzioni ed i compiti propri della gestione dei STIC in forma associata.

3. Gli altri costi – che comprendono tutti quelli per il restante personale dipendente degli enti convenzionati messo a disposizione della gestione associata, quelli per le spese generali di gestione, quelli per l'acquisto di beni e servizi, per il loro ammortamento e per la loro manutenzione e, in generale, tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi alla gestione associata – sono a carico degli enti convenzionati, fra i quali vengono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- a) quando si tratta di personale, beni, servizi, prestazioni ed oneri generali di cui fruiscono tutti gli enti convenzionati o che sono di interesse comune a tutti questi, i costi relativi vengono ripartiti in base al numero delle specifiche postazioni di lavoro informatiche di cui ciascun ente dispone all'inizio di ogni anno;
- b) quando si tratta, invece, di beni acquistati o di servizi o prestazioni resi nell'esclusivo interesse di alcuni enti soltanto, i relativi costi vengono addebitati soltanto a questi, ripartendoli fra essi con lo stesso criterio di riparto indicato nel capoverso precedente oppure addebitandoli per intero all'ente beneficiario, qualora vengano acquistati o prestati a richiesta e nell'esclusivo interesse di un solo ente.

4. Il C.g.F., ente capofila, provvede ad acquistare i beni, le apparecchiature ed i programmi applicativi da utilizzare nella gestione associata dei STIC ed a registrarli nel suo inventario; ne assicura quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri da ripartire fra gli enti convenzionati a termini del precedente comma 3, pur potendo assegnare tali beni in uso a singoli enti convenzionati, i quali provvederanno alla loro gestione e custodia assumendo a loro carico le conseguenti responsabilità.

5. Qualora determinati beni mobili (strumenti, apparecchiature, *hardware*, prodotti applicativi, *software* gestionali o simili) venissero acquistati a cura della gestione associata, ma nell'esclusivo interesse di singoli enti, addebitando ad essi i relativi costi ed assegnando tali prodotti alla loro esclusiva disponibilità, i beni così acquistati saranno di proprietà dei singoli enti interessati, i quali provvederanno, di conseguenza, a registrarli nei loro inventari.

6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consei di Ombolc, quale organo di governo della gestione associata STIC, approva il piano annuale di lavoro corredato dal *budget* gestionale e finanziario predisposti dal coordinatore responsabile e ripartisce, in via preventiva, le spese fra gli enti convenzionati, comunicando ad essi le quote a loro carico in tempo utile per l'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione per l'anno successivo.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consei di Ombolc approva il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente e determina le quote definitive a carico degli enti convenzionati.

8. I Comuni convenzionati devono versare al C.g.F. le quote dovute per l'anno di competenza, determinate in via previsionale e depurate degli eventuali importi che risultano a loro credito dal rendiconto finanziario dell'anno precedente, entro il mese di giugno di ogni anno.

ARTICOLO 10 - Risoluzione di controversie.

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti sottoscrittori in merito all'interpretazione od all'applicazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del Consei di Ombolc del C.g.F., in veste di organo di governo della gestione associata.

2. In caso di mancata definizione in via amministrativa e bonaria delle controversie, queste saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.

ARTICOLO 11 – Adesione di nuovi enti e recesso unilaterale anticipato dalla convenzione.

1. Qualora non tutti i 7 Comuni della Val di Fassa aderissero al progetto iniziale di gestione associata dei STIC (servizi ICT), ferma restando l'applicazione, nei loro confronti, di quanto prevedono i comma 3 bis, 3 ter e 4 dell'art. 8 bis della L.P. n. 27/2010 e s.m.i., potranno aderirvi anche in un momento successivo, dandone formale comunicazione al C.g.F., ente capofila, ed approvando contestualmente la presente convenzione con tutte le disposizioni in essa contenute; l'adesione avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo.

2. Ciascun ente può recedere dal progetto di gestione associata dei STIC e dalla presente convenzione anche prima della sua scadenza, dandone comunicazione con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi; anche il recesso unilaterale anticipato avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo; ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dai comma 3 bis, 3 ter e 4 dell'art. 8 bis della L.P. n. 27/2010 e s.m.i. nei confronti

dell'ente che recede, questo sarà comunque tenuto a sostenere tutte le spese di sua competenza fino alla data di operatività del recesso.

3. Il recesso anticipato di un singolo ente non fa venir meno la gestione associata dei STIC e non produce la cessazione o la scadenza anticipata di questa convenzione.

ARTICOLO 12 – Modificazioni della convenzione.

1. Eventuali modificazioni di questa convenzione, proposte dall'organo di governo di cui al precedente articolo 7, dovranno essere deliberate dai consigli dei Comuni convenzionati e dal Consei General del Comun general de Fascia con le stesse procedure richieste per la sua approvazione iniziale e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 13 – Consulenza tecnico-organizzativa per la prima fase di avvio del progetto.

1. Per la prima fase di avvio del progetto di gestione associata dei STIC (servizi ICT) degli enti locali di Fassa, il Comun general de Fascia, ente capofila, si avvale – come prevedono i precedenti articoli 3 e 4, comma 3 – della collaborazione e del supporto tecnico di *"Informatica Trentina S.p.A."*, società di sistema operante in ambito provinciale della quale lo stesso C.g.F., subentrato al soppresso Comprensorio Ladino di Fassa-C11 dall'1 gennaio 2011, è azionista e per la *governance* della quale la Giunta dell'ex Comprensorio Ladino aveva approvato, con la deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2010, apposita convenzione ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. sulla cd. *"riforma istituzionale"* in Trentino.

2. *"Informatica Trentina S.p.A."* metterà a disposizione della gestione associata dei STIC degli enti locali di Fassa un consulente-collaboratore professionale che conosca la realtà locale e che sia esperto del territorio per provvedere alle seguenti principali attività:

- procedere allo *screening* ed al monitoraggio dell'attuale stato di informatizzazione degli enti locali della Val di Fassa;
- contribuire, quale soggetto facilitatore, alle analisi di dettaglio sul territorio finalizzate alla raccolta ed all'archiviazione dei dati ed alla qualificazione dei modelli organizzativi e tecnologici;
- fornire alle amministrazioni ed al personale degli enti locali di Fassa le informazioni di base in ordine all'evoluzione organizzativa dei servizi ICT nella pubblica amministrazione locale ed alle novità nel settore, con particolare riguardo al "portafoglio servizi" di *"Informatica Trentina S.p.A."* ed ai servizi minimali offerti dalla Provincia autonoma di Trento ed allestiti dalla medesima Società di sistema;
- sollecitare e proporre nuove soluzioni informatiche, telematiche, della comunicazione e della telefonia (sistemi applicativi *"open source"*, tecnologia VOIP, etc.), privilegiando l'adozione o l'implementazione di "sistemi a rete" in termini di programmazione tecnologica e funzionale, con obiettivi di razionalizzazione, standardizzazione, conseguimento di economie di scala e riduzione dei costi attuali;
- fornire agli addetti degli enti locali supporto formativo, specialmente per quanto concerne gli obblighi normativi in materia di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni e di adozione delle misure di sicurezza dei sistemi informatici, oltre che assistenza nell'utilizzo degli strumenti, nella ricerca di soluzioni per le problematiche di primo livello e di eventuali manutenzioni correttive delle applicazioni o per agevolare l'evoluzione funzionale dei servizi;
- collaborare con il coordinatore responsabile della gestione associata individuato ai sensi del precedente articolo 6 e con l'organo di governo di cui al precedente articolo 7, tanto in vista dell'elaborazione delle linee di programmazione e pianificazione del progetto di gestione associata dei STIC (servizi ICT) per gli enti locali della Val di Fassa, quanto nella ricerca di accordi di collaborazione e di sinergie con le imprese locali interessate a fornire supporto ai sistemi informativi degli stessi enti locali.

3. *"Informatica Trentina S.p.A."* assicura la consulenza tecnico-organizzativa qui prevista mettendo a disposizione della gestione associata dei STIC il collaboratore professionale, che dovrà essere presente in Val di Fassa da tre a cinque giorni ogni settimana, per la durata di almeno un anno e senza alcun onere a carico degli enti locali aderenti al progetto di gestione associata dei STIC in Val di Fassa.

4. Il consulente-collaboratore professionale messo a disposizione dalla suddetta Società di sistema dovrà essere nominato quale "incaricato del trattamento" dei dati personali, in particolare di quelli sensibili conservati e trattati istituzionalmente dai Comuni coinvolti nella gestione associata, ai quali potrà accedere e dei quali verrà a conoscenza nello svolgimento delle sue attività, con l'obbligo del pieno rispetto delle norme a tutela della riservatezza contenute in proposito nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. dianzi citato.

5. Referente locale a tutti gli effetti del collaboratore-consulente messo a disposizione da *"Informatica Trentina S.p.A."* sarà il coordinatore responsabile del progetto di gestione associata individuato a termini del

precedente articolo 6.

ARTICOLO 14 - Tutela della riservatezza dei dati e misure di sicurezza.

1. Tutti gli enti aderenti alla gestione associata dei STIC sono titolari, per quanto di rispettiva competenza, del trattamento dei dati e delle informazioni conferiti ai fini della gestione dei servizi suddetti.
2. Il Procurador del C.g.F. nomina il coordinatore responsabile individuato ai sensi del precedente articolo 6 quale responsabile del trattamento dei dati personali di competenza della gestione associata ai sensi e per gli effetti del "Codice della privacy" approvato col D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., stabilendo gli indirizzi cui dovrà attenersi nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue funzioni.
3. A sua volta, il responsabile nomina, quali incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., attenendosi alle indicazioni in tal senso degli enti convenzionati e rispettando le nomine eventualmente già effettuate da questi, i dipendenti degli enti che operano a qualunque titolo, in virtù delle loro specifiche competenze lavorative, in attività comunque interessate dai STIC gestiti in forma associata.
4. Tutti gli enti convenzionati si obbligano a trattare i dati personali, di cui vengono legittimamente in possesso, soltanto per i fini istituzionali connessi alla gestione associata dei servizi regolati dalla presente convenzione e limitatamente al periodo della sua vigenza; si impegnano altresì ad adottare, ognuno per quanto di sua competenza, tutte le misure di sicurezza e di protezione richieste dalla normativa vigente e ad allertare il responsabile e gli incaricati del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze, nonché a distruggere, con le modalità consentite, le banche dati non più utili per le finalità istituzionali della gestione dei STIC in forma associata.
5. L'accesso ai dati personali conservati e custoditi presso ogni ente convenzionato è disciplinato da questi secondo le norme del "Codice della privacy" approvato col succitato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; l'accesso ai dati da parte di terzi, così come la comunicazione dei dati personali a terzi e la loro diffusione, sono consentiti soltanto se previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento e previa richiesta motivata da parte dei soggetti terzi.
6. Il coordinatore responsabile della gestione associata dei servizi consente l'accesso da parte dei titolari del trattamento di ogni ente convenzionato, o da parte di loro fiduciari espressamente indicati, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento dei dati personali ed all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ARTICOLO 15 – Disposizioni finali e di rinvio.

1. Il C.g.F., ente capofila, si accolla tutte le spese necessarie alla stipulazione della presente convenzione; le parti contraenti dichiarano peraltro che questa convenzione è esente dall'importa di bollo in base all'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali, e che non è nemmeno soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
2. Per tutto quanto non è previsto né disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle specifiche normative vigenti nelle materie da essa contemplate.

Letta, confermata, sottoscritta e stipulata nella sede del Comun general de Fascia in Strada di Pré de Gejia, n. 2 a Pozza di Fassa (Trento) il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2014.

La Procuradora del Comun general de Fascia: prof.ssa Cristina Donei _____

Il Sindaco del Comune di Moena: rag. Riccardo Franceschetti _____

Il Sindaco del Comune di Soraga: rag. Roberto Pellegrini _____

Il Sindaco del Comune di Vigo di Fassa: dr. Franco Lorenz _____

Il Sindaco del Comune di Pozza di Fassa: dr. Tullio Dellagiacomà _____

Il Sindaco del Comune di Mazzin: Fausto Castelnuovo _____

Il Sindaco del Comune di Campitello: geom. Renzo Valentini

Il Sindaco del Comune di Canazei: geom. Mariano Cloch

Letto, approvato e sottoscritto.

Let, aproà e sotscrit

IL VICEPRESIDENTE / L VIZEPRESIDENT

- rag. Christian Lorenz -

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR

- dr. Bruno Sommariva -
